REGOLAMENTO (CEE) N. 2744/72 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968, relativo alla definizione del territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vsito il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso accluso,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il territorio doganale della Comunità comprende in linea di massima l'insieme dei territori degli Stati membri;

considerando che le disposizioni relative al territorio doganale sono decisive, in particolare per quanto riguarda le spese di trasporto da incorporare nel valore in dogana delle merci, l'acquirente da prendere in consideranzione, l'incorporazione del valore, il diritto di utilizzare un marchio di fabbrica o commerciale e la quantità da prendere in considerazione;

considerando che durante un periodo transitorio previsto dall'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [1], taluni dazi doganali saranno ancora riscossi negli scambi all'interno della Comunità;

considerando che al riguardo l'articolo 46 dell'Atto di adesione stipula che, per taluni scambi, il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972;

considerando che, per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana negli scambi con i paesi terzi, la presa in considerazione del territorio doganale allargato a decorrere dal 1° gennaio 1973 non corrisponderà al livello di sviluppo dell'unione doganale della Comunità allargata a tale data;

considerando che, prendendo in considerazione il territorio doganale allargato della Comunità per la determinazione del valore in dogana negli scambi con i paesi terzi, si provocherebbe una discriminazione degli scambi all'interno della Comunità rispetto agli scambi con i paesi terzi, in particolare per quanto riguarda l'incorporazione delle spese di trasporto nel valore in dogana; che tale discriminazione sarebbe contraria allo scopo espresso fra l'altro nell'articolo 33 dell'atto d'adesione per quanto riguarda il mantenimento della preferenza comunitaria;

considerando che è pertanto necessario continuare per un certo tempo, per la determinazione del valore in dogana negli scambi con i paesi terzi, a prendere in considerazione il territorio doganale definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972;

considerando che appare opportuno limitare l'applicazione delle presenti disposizioni al 31 dicembre 1973 poiché, ai sensi dell'articolo 32 dell'atto di adesione, i dazi doganali all'importazione negli scambi all'interno della Comunità saranno ridotti del 40 % dal 1° gennaio 1974 e che, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso atto, la tariffa doganale sarà applicata integralmente per un gran numero di prodotti e i dazi applicabili agli altri prodotti saranno riscossi con uno scarto ridotto del 40 % rispetto ai dazi di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/68 è inserito il seguente articolo 5:

«*Articolo 5*

Fino al 31 dicembre 1973 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate in provenienza dai paesi terzi è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data dell' adesione.

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP